



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei Conti il 24 novembre 2010, reg. 19, fog. 235;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante «*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 26 relativo al Dipartimento per lo sport;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2021 con il quale la sig.ra Valentina Vezzali è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale la Sottosegretaria di Stato, Valentina Vezzali è stata delegata ad esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonché ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia;

VISTO l'articolo 12-*bis*, comma 1, del D.L. 104/2020, il quale, nel disporre interventi per il passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per il professionismo negli sport femminili» (di seguito indicato «Fondo»), da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO l'articolo 12-*bis*, comma 2, del D.L. 104/2020, in cui è previsto che possono accedere al Fondo le Federazioni sportive che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del citato decreto, abbiano deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, e che detto passaggio debba avvenire entro il 31 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 12-*bis*, comma 3, lett. b), del D.L. 104/2020, per cui le risorse previste dal Fondo sono destinate, per gli anni 2021 e 2022: 1) alla riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive; 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete; 3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici; 4) alla promozione dello sport femminile; 5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo; 6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete;

VISTO l'articolo 12-*bis*, comma 4, del D.L. 104/2020, per cui per le domande di cui al comma 3, lettera b), del predetto articolo 12-*bis*, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b);



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO l'articolo 12-*bis*, comma 5, del D.L. 104/2020 in cui è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, sono definite le modalità di accesso al Fondo, nel limite massimo delle risorse di cui al medesimo comma, che costituiscono tetto di spesa.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, recante "modalità di accesso al Fondo per il professionismo femminile";

VISTO in particolare, l'art. 4, comma 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport siano determinate le modalità e gli importi massimi da destinare a ciascuna finalità per l'anno 2021;

VISTO che per l'esercizio finanziario 2021, l'ammontare totale delle risorse disponibili è pari ad euro 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila/00);

RITENUTO pertanto di dover procedere alla definizione delle modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021;

DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto definisce le modalità di accesso al "Fondo per il professionismo negli sport femminili" di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per l'anno 2021.

Articolo 2 (Destinatari del Fondo)

1. Potranno accedere al Fondo di cui al presente decreto le Federazioni sportive che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, abbiano deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, sulla base delle procedure previste dallo statuto di ciascuna Federazione per l'adozione delle proprie delibere, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022.
2. Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri verificherà l'effettivo svolgimento degli adempimenti previsti al comma precedente e disporrà la revoca ai fini della restituzione dei finanziamenti percepiti da parte delle Federazioni sportive che non abbiano concluso le procedure di cui al comma precedente entro la data del 31 dicembre 2022.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 3 (Criteri di accesso al Fondo per l'anno 2021)

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dall'articolo 12-*bis* del D.L. 104/2020, le istanze da presentare per l'anno 2021 dovranno contenere misure utili al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a. riorganizzazione e miglioramento delle infrastrutture sportive;
 - b. reclutamento e formazione delle atlete;
 - c. qualificazione e formazione dei tecnici;
 - d. promozione dello sport femminile;
 - e. sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
 - f. estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.
2. Per l'anno 2021, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui alle lettere b) ed f) del comma 1, fino ad un massimo di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) a valere sul totale del fondo per il 2021 pari a euro 3.900.000,00 (tremilioninovecentomila/00).
3. Le Federazioni sportive che avranno avuto accesso al Fondo di cui al presente articolo, dovranno presentare all'Autorità politica delegata allo sport ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le Associazioni delle sportive, le Associazioni delle Società e le Associazioni degli allenatori.

Articolo 4 (Modalità di accesso alle misure previste dal Fondo)

1. Il Capo del Dipartimento per lo sport, con proprio provvedimento, stabilisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo di cui ai precedenti articoli.
2. Il Dipartimento per lo sport cura l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze alla procedura.
3. Alla fase di valutazione delle istanze pervenute si procede mediante nomina di una apposita Commissione composta da tre membri scelti nell'ambito del personale in servizio presso il Dipartimento per lo sport, in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza.
4. La Commissione elabora una proposta di ammissione delle domande pervenute e la trasmette al Dipartimento per lo Sport, che provvede ad approvarla e a pubblicarla sul proprio sito istituzionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti.

Roma, **29 LUG. 2021**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Prof. Mario Draghi